RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 59

Adeguamento dei ruoli, delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle rispettive dotazioni organiche

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l988, n 400, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico logistico. Parimenti, qualora entro il 2005 sia constatata la non adeguata rispondenza alle esigenze operative e funzionali di uno o piu' ruoli di cui all'articolo 3, puo' procedersi alla modifica degli stessi, fermi restando il volume organico complessivo ed i profili di carriera e senza oneri aggiuntivi.

Versione in vigore dal 27 marzo 2001, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Titolo	V — Norme transitorie e finali
Capo	III — Norme finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-69-2001/art-59-adeguamento-dei-ruoli-delle-specialita-del-ruolo-tecnico-logistico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it